

COMUNE DI CASTELLANETA
(Provincia di Taranto)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	5
--	---

CAPO II PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 2 - Concessioni e autorizzazioni	5
Art. 3 - Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.....	6
Art. 4 - Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	6
Art. 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico o per i messaggi pubblicitari	6
Art. 6 - Tipologie di impianti pubblicitari	8
Art. 7 - Termine per il rilascio della concessione o autorizzazione	10
Art. 8 - Istruttoria	10
Art. 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione	10
Art. 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	11
Art. 11 - Principali obblighi del concessionario	12
Art. 12 - Revoca e modifica. Rinuncia	12
Art. 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	13
Art. 14 - Altre cause di decadenza	13
Art. 15 - Occupazioni ed esposizioni abusive - Rimozione	13
Art. 16 - Subentro	14
Art. 17 - Rinnovo.....	14
Art. 18 - Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	14

CAPO II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONE

Art. 19 - Oggetto del canone.....	15
Art. 20 - Ambito di applicazione del canone.....	16
Art. 21 - Soggetto passivo	16
Art. 22 - Soggetto attivo	17
Art. 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone	17
Art. 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	18
Art. 25 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	18
Art. 26 - Determinazione delle tariffe annuali	18
Art. 27 - Determinazione delle tariffe giornaliere	19
Art. 28 - Determinazione del canone	19
Art. 29 - Riduzioni e maggiorazioni.....	20
Art. 30 - Esenzioni	21
Art. 31 - Ulteriori esenzioni	22
Art. 32 - Termini per il versamento del canone	22
Art. 33 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	23
Art. 34 - Maggiorazioni ed indennità	24
Art. 35 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	24
Art. 36 - Rateazioni a seguito di provvedimenti di violazione	25
Art. 37 - Rimborsi	26

CAPO III

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 38 - <i>Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità</i>	26
Art. 39 - <i>Passi carrabili e accessi a raso</i>	26
Art. 40 - <i>Occupazione con impianti di distribuzione carburante</i>	27
Art. 41 - <i>Occupazioni dello spettacolo viaggiante</i>	27
Art. 42 - <i>Esposizione merci fuori negozio</i>	28
Art. 43 - <i>Occupazione con elementi di arredo</i>	28
Art. 44 - <i>Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio</i>	28
Art. 45 - <i>Occupazioni per traslochi</i>	29
Art. 46 - <i>Attività edile</i>	29
Art. 47 - <i>Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"</i>	29
Art. 48 - <i>Pubblicità realizzata su carrelli di supermercati</i>	30
Art. 49 - <i>Frecce direzionali - Pre-insegne</i>	30
Art. 50 - <i>Locandine</i>	30
Art. 51 - <i>Striscioni e gonfaloni</i>	30
Art. 52 - <i>Mercati e fiere</i>	30

CAPO IV

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 53 - <i>Gestione del servizio</i>	30
Art. 54 - <i>Impianti di proprietà del Comune</i>	30
Art. 55 - <i>Canone sul servizio affissioni</i>	30
Art. 56 - <i>Tariffe e maggiorazioni</i>	31
Art. 57 - <i>Riduzione del canone</i>	31
Art. 58 - <i>Esenzioni dal canone</i>	31
Art. 59 - <i>Numerazione degli impianti</i>	31
Art. 60 - <i>Modalità per il servizio affissioni</i>	32
Art. 61 - <i>Vigilanza sanzioni amministrative</i>	32

CAPO IV

CANONE MERCATALE

Art. 62 - <i>Disposizioni generali</i>	33
Art. 63 - <i>Domanda di occupazione</i>	33
Art. 64 - <i>Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	33
Art. 65 - <i>Versamento del canone</i>	33

CAPO IV

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 66 - <i>Contenzioso</i>	33
Art. 67 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	33
Art. 68 - <i>Entrata in vigore</i>	34
Art. 69 - <i>Norme transitorie</i>	34

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE OCCUPAZIONI	
ALLEGATO B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE OCCUPAZIONI	

ALLEGATO C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

CAPO II – PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni annuali o giornaliere di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, ovvero comunque gravate da altro diritto di godimento a favore della collettività.

3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.

4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

- a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
- b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
- c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque

presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

Art. 3 - Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio interessato, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

2. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Per ciascun procedimento è pubblicato sul sito del Comune l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

Art. 4 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione giornaliera o annuale di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 [D.Lgs. 285/1992](#) - articoli dal 47 al 59 del [D.P.R. 495/1992](#) - [D.P.R. 610/1996](#)).

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada ([D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285](#), [D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360](#)) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso ([D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495](#)), al regolamento di polizia municipale e traffico.

Art. 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico o per i messaggi pubblicitari

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- Documentazione fotografica;
- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

3. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o allo sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

- iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del [D.P.R. 28/12/2000 n. 445](#), con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- 4. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
 - 5. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche è presentata un'unica domanda contenente i diversi elementi. del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente.
 - 6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
 - 7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 - 8. Gli uffici competenti predispongono e distribuiscono modelli esemplificativi per l'occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 - 9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del [D.Lgs. 285/1992](#) e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Art. 6 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a) Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del [Decreto del Presidente della Repubblica 16](#)

[dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

b) Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

d) Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e) Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

f) Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere annuale o giornaliero esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g) Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) Pre-insegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del [Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 7 - Termine per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.

2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a quarantacinque giorni.

3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 8 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

6. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria provvede ad inoltrare la domanda all'Ufficio Tributi per quantificare il canone dovuto. Lo stesso Ufficio Tributi, entro 5 giorni dal ricevimento della domanda, invierà all'Ufficio responsabile dell'istruttoria l'importo dovuto dal concessionario.

7. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Art. 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi

affidenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

3. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Patrimonio o altro Ufficio abilitato, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia prevista dalla legge.

Art. 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
- b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
- c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f) l'importo dovuto del canone.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) l'ubicazione del mezzo;
- b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f) l'importo dovuto del canone.

3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento (o del gestore del canone), previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata, si può procedere a occupare il suolo pubblico, dandone immediata comunicazione, con procedura semplificata via email o PEC. L'ufficio competente provvede a comunicare l'eventuale importo del canone da versare; entro le 48 ore dalla richiesta, l'interessato ha l'obbligo di trasmettere ricevuta del pagamento. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del

Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Art. 11 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire l'atto di autorizzazione e ad esibirlo a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dell'atto, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 12 - Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno.

4. Nel caso di sospensione giornaliera il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

5. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni giornaliere già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

6. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

7. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. L'ufficio Tributi comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 14 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso improprio del suolo pubblico e l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
- c) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;

2. in tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'articolo 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Art. 15 - Occupazioni ed esposizioni abusive - Rimozione

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Sono abusive le esposizioni di messaggi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse.

3. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

4. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

5. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 16 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione annuale o giornaliera del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria, ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inviando all'amministrazione una domanda. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione l'occupazione è considerata abusiva.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

5. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

Art. 17 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, non oltre trenta giorni antecedenti la scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, inviando all'amministrazione una domanda.

2. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.

3. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.

4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del [D.L. n. 34/2019](#) convertito dalla [Legge n. 58/2019](#).

5. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Art. 18 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#).

2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, apparecchi amplificatori, palloni frenanti, aereomobili è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'inizio della pubblicità. Il personale incaricato alla distribuzione o alla diffusione di messaggi pubblicitari dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzata su veicoli, così dette auto pubblicitarie o camion vela, che stazionano per più di 30 minuti nella stessa area di sosta, è prevista la dichiarazione da presentare al comune di appartenenza, in quanto il camion vela è paragonabile ai tanti cartelloni pubblicitari che campeggiano in città. La dichiarazione con contestuale versamento del canone dovuto devono essere effettuate prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

7. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

8. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

9. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.), se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, sono previsti la presentazione di apposita dichiarazione annuale ed il relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

CAPO II – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Art. 19 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Il canone sostituisce:

a. la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- b. l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- c. il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#),

ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 20 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica:

- a. alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- b. alle occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- c. alle occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod. civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato;
- d. alla diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, ove realizzata attraverso impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al [D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285](#).

3. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

4. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione: i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari per superfici fino a seicentotrenta centimetri quadrati.

6. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Art. 21 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso

pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Art. 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Castellaneta.

2. In caso di gestione diretta il funzionario responsabile è individuato nel responsabile del servizio tributi (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della [Legge 689/1981](#), richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della [Legge 296/2006](#).

3. L'Ente può affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446](#), ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto legislativo, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della [Legge 296/2006](#) e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

5. Nel caso di gestione in concessione l'ufficio comunale competente in materia vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Art. 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Castellaneta alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 16.395 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
- b. superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

- c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- d. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità.

Art. 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e giornaliere:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono giornaliere le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni.

Art. 25 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, che per le esposizioni pubblicitarie le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su due categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" e B) del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Art. 26 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della [Legge 160/2019](#), in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "D" del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 27 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della [Legge 160/2019](#), in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "D" del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. Le tariffe giornaliere indicate *nell'allegato "G"* del presente regolamento sono frazione per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo di occupazione.

7. L'omesso aggiornamento giornaliero delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 28 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 18, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il

primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di valutazione economica e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Per le occupazioni giornaliere di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,10 al metro quadrato per giorno.

8. Per le occupazioni giornaliere poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,05 al metro quadrato per giorno.

9. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.

Art. 29- Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe:

- a) Per le occupazioni annuali realizzate con passi carrabili, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del **50%**;
- b) Per le occupazioni giornaliere aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del **50%**.
- c) Per le occupazioni giornaliere di durata superiore a 9 ore e fino a 12 ore, si applica una riduzione del **50%**.

2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere giornaliero sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del **10%**.

Art. 30 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone ai sensi del comma 833, dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, purché siano apposti non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a un metro quadrato;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti

dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- q) i semplici accessi a raso, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile (interruzione di marciapiede, scivolo in cemento o altro materiale);
- r) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.

Art. 31 - Ulteriori esenzioni

1. Oltre alle esenzioni disciplinate dal comma 833, riportate nel precedente articolo, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- a. le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- b. le occupazioni effettuate per traslochi, per piccoli lavori di riparazione e manutenzione edifici con scale, steccati, pali di sostegno di durata non superiore a 6 ore giornaliere;
- c. le occupazioni con elementi di arredo urbano quali, ad esempio, fioriere (ad esclusione di fioriere che sono utilizzate per delimitare delle aree dehor), zerbini, lanterne, lampade, lampioni, addobbi natalizi, passatoie;
- d. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- e. i balconi, le verande, i bow window, le pensiline e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale, le botole, i lucernai e i gradini.

Art. 32 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito prima del rilascio della concessione/autorizzazione o contestualmente alla dichiarazione ove prevista dal presente regolamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Il soggetto che effettua occupazioni annuali di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 31 marzo di ogni anno.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere giornaliero, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 11 del presente articolo.

8. Qualora:

- a. l'importo del canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie giornaliere superiori **Euro 1.000,00** sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (**massimo tre rate**) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
- b. l'importo del canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali superiori **Euro 1.000,00** è ammessa la possibilità del versamento in **tre rate** aventi scadenza **31 marzo, 30 giugno e 30 settembre**. Per le autorizzazioni o concessioni rilasciate in corso d'anno è ammessa la possibilità di rateizzare, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti rate da corrispondere alle predette scadenze ancora utili.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

10. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 241/1997 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 82/2005.

Art. 33 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del **50%**. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere giornaliero, la sua durata si presume non

inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera giornaliera anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 34 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27 dicembre 2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.

3. Il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando, entro 30 giorni dalla scadenza di pagamento, il canone contestualmente alla sanzione del 10% oltre agli interessi legali computati su base giornaliera.

4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 35 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge

296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 36 – Rateazioni a seguito di provvedimenti di violazione

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di giornaliera e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 20.000,00 è concessa subordinatamente alla presentazione di una fidejussione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della Legge 10 giugno 1982, n. 348, di gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia deve prevedere:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- c) l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
- d) la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune;

e) il foro di Taranto quale competente per le controversie.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di tre rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

6. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi di cui al precedente articolo 34.

Art. 37 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 38 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni annuali di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione dei servizi. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il **31 marzo** di ciascun anno.

Art. 39 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. A tale area si applica il canone applicando la tariffa per occupazione di suolo pubblico.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Art. 40 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 41 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere giornaliero o annuale individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico

e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 42 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 43 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Art. 44 - Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente

antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Art. 45 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 46 - Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 47 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "Camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Art. 48 - Pubblicità realizzata su carrelli di supermercati

La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Art. 49 - Frecce direzionali Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Art. 50 - Locandine

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Art. 51 - Striscioni e gonfaloni

L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 52 - Mercati e fiere

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo.

CAPO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 53 - Gestione del servizio

Il Comune di Castellaneta mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Art. 54 - Impianti di proprietà del Comune.

L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato "E" al presente regolamento.

Art. 55 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa standard applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all'allegato "C" del presente regolamento.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

Art. 56 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti formati da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

Art. 57 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- f) gli annunci mortuari, ringraziamenti, messe di suffragio, trigesima, di anniversario e simili.

Art. 58 - Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti patrocinati dal Comune per attività senza fine di lucro, anche con presenza di sponsor, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 59 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo della ditta proprietaria o utilizzatrice.

2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Art. 60 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6x3 è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dall'ufficio competente.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura dall'ufficio competente. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, dall'ufficio competente mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, dall'ufficio competente ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. L'ufficio competente ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione con urgenza è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione. L'affissione sarà evasa entro le 48 ore successive alla consegna dei manifesti.
11. L'ufficio competente mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art. 61 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. La Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'articolo 56 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 33.

CAPO IV – CANONE MERCATALE

Articolo 62 – Disposizioni generali

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 63 - Domanda di occupazione

Le domande di occupazione di spazi pubblici per il rilascio della concessione o autorizzazione sono presentate all'ufficio SUAP del Comune. Le procedure di autorizzazione dei posteggi per i mercati, fissi, settimanali, itineranti soggiacciono a specifiche disposizioni dettate in leggi regionali.

Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata così come determinato dai predetti articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
3. La tariffa standard annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento.
5. Le occupazioni nei mercati sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nell'allegato "D" del presente regolamento, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

Articolo 65 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni nei mercati il canone deve essere versato anticipatamente in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate di pari importo, qualora il canone dovuto sia superiore ad **Euro 300** è ammessa la possibilità del versamento in **tre rate** aventi scadenza **31 marzo, 30 giugno e 30 settembre**.
2. Gli operati mercatali così detti **spuntisti** per poter partecipare alla spunta giornaliera hanno l'obbligo di presentare copia del versamento del canone dovuto. In mancanza di prova di versamento effettuato, sarà considerato abusivo così come previsto dal predetto articolo 33.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 66 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 67 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 68 - Entrata in vigore

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 69 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 314 del 30 dicembre 1994 e ss. mm. ii., restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 313 del 30 dicembre 1994 e ss. mm. ii., restano applicabili per le occupazioni giornaliere iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 31 marzo 2021.
4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di 31/12/2021 dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.